RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 28

Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it